

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder

Carla Kaufmann

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Iwan Gasser

Mariatheresia Obkircher

## Circolare

numero:

61i

del:

2025-07-02

autore:

Andrea Tinti

A tutti i soggetti con partita IVA

## Limitazione della procedura di split payment dal 1° luglio 2025 (fatture a società quotate)

### sintesi:

Dal 1° luglio 2025 le società quotate nell'indice FTSE MIB (es. ENI, TIM, Poste) non saranno più soggette al meccanismo dello split payment. Le fatture emesse da tale data a tali soggetti dovranno essere fatturate nelle modalità ordinarie. I fornitori non dovranno più indicare "S" nel campo esigibilità IVA. In caso di errore, occorre emettere nota di credito e nuova fattura. Se il fornitore non corregge, il cliente è tenuto a segnalare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

Come annunciato<sup>1</sup>, dal 1° luglio 2025<sup>2</sup> non si può fatturare più in split-payment nei confronti di società quotate alla Borsa di Milano.

### 1 Introduzione

Lo split payment riguarda<sup>3</sup> ad oggi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti previsti quali

- amministrazioni pubbliche<sup>4</sup>,
- altri enti, fondazioni e società individuati<sup>5</sup> dal dipartimento delle finanze del MEF mediante appositi elenchi che sono pubblicati e consultabili sul seguente sito-web:  
<https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-nazionale/normativa-tributaria/split-payment/>

Per ciascun soggetto presente negli elenchi suddetti è indicato il codice fiscale la denominazione la data di decorrenza dell'inclusione.

Nota: la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze<sup>6</sup>.

1 Si veda la nostra circolare n. 81/2024

2 Art. 10 DL 84/2025

3 Art. 17-ter comma 1-bis Bstb. d) DPR 633/72

4 Le P.A. destinatarie degli obblighi di split payment coincidono con i soggetti destinatari delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1 co. 209-214 della L. 244/2007 (art. 5-bis del DM 23.1.2015). Le due discipline (split payment e fattura elettronica PA) restano comunque autonome, in quanto differenti per finalità. Ai fini dell'esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare lo split payment, si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), senza considerare, in tale elenco, i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi"

5 Secondo quanto previsto dall'art. 5-ter del DM 23.1.2015,

6 circ. 27/E/2017, § 1.2, circ. 9/E/2018, § 1.4

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), zertifizierte E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

## 2 Esclusioni dagli elenchi dal 1° luglio 2025

A decorrere dal 1° luglio 2025 saranno escluse<sup>7</sup> dal meccanismo split payment **le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana** identificate ai fini IVA<sup>8</sup> (es. TIM Spa, ENI Spa, Poste Italiane Spa. Ecc.)

### 2.1 Fatturazione dal 1° luglio 2025

L'abolizione della procedura dello split-payment in oggetto, si applica alle operazioni per le quali è **emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025<sup>9</sup> senza che assuma rilievo la data di effettuazione<sup>10</sup> delle stesse<sup>11</sup>**. Occorre considerare che una fattura è emessa quando risulta trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI)<sup>12</sup>.

Se i fornitori e i prestatori di servizi continuano erroneamente a utilizzare il metodo dello split payment a partire dal 1° luglio 2025, è necessario emettere una nota credito per annullare la fattura ed emettere una nuova fattura.

In caso di inerzia del fornitore, si ricorda che il cessionario o committente è tenuto a comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni da quando è stata emessa la fattura irregolare, così da non incorrere nella violazione<sup>13</sup> punita con la sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro. La comunicazione avviene inviando un file XML con codice "TD29" al Sistema di Interscambio.

### 2.2 Aspetti pratici

A partire dal 1° luglio, i fornitori dovranno modificare la modalità di fatturazione verso le società quotate, applicando l'IVA nei modi ordinari, salvo i casi di reverse charge. In pratica:


- il fornitore non indicherà più "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "esigibilità IVA" e includerà l'IVA nella propria liquidazione periodica;
- il cliente verserà l'IVA direttamente al fornitore.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>7</sup> Decisione del Consiglio dell'Ue n. 1552 del 25 luglio 2023

<sup>8</sup> di cui all'art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72

<sup>9</sup> Il citato art. 10 del DL 84/2025 ha previsto che la modifica normativa in esame si applica "alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire" dal 1° luglio 2025.

<sup>10</sup> Si consideri che l'imposta relativa alle operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo dello split payment diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi, salvo che il cessionario o committente opti per anticipare l'esigibilità (art. 3 del DM 23 gennaio 2015).

<sup>11</sup> FAQ Agenzia Entrate 27.6.2025

<sup>12</sup> Circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019 e FAQ 13 febbraio 2025

<sup>13</sup> prevista dall'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97